

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI PRAY E IL COMUNE DI CREVACUORE PER L'UTILIZZO
DA PARTE DEL COMUNE DI CREVACUORE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI BANDITO DAL COMUNE DI PRAY PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI "COLLABORATORE
TECNICO MANUTENTIVO, AUTISTA MEZZI E SCUOLABUS, CANTONIERE,
NECROFORO, MESSO COMUNALE" – CATEGORIA GIURIDICA B3 – CCNL PERSONALE
NON DIRIGENTE FUNZIONI LOCALI**

(Art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 e s.m.i.)

**

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro, del mese di aprile, con il presente accordo avente per le Parti forza di legge.

TRA

- Il Comune di Pray, codice fiscale e P.IVA 00351920020, rappresentato dal sig. Passuello Gian Matteo, nato il 09/12/1959, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Legale Rappresentante;

E

- Il Comune di Crevacuore, codice fiscale 82001090024, partita I.V.A. 01259990024, rappresentato dal sig. Ermanno Raffo, nato a Varallo (VC), il 08/06/1953, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Sindaco,

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Pray ha indetto il concorso pubblico di cui in epigrafe la cui graduatoria finale è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 269 del 14 novembre 2022;
- la medesima graduatoria ha acquisito efficacia con l'approvazione disposta con la su richiamata determinazione e con la sua pubblicazione all'Albo pretorio;
- la stessa graduatoria ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 91, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. (si veda al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, n. 85/2020/PAR del 04.08.2020);
- entro l'indicato periodo di validità la citata graduatoria può essere oggetto di utilizzo per l'eventuale copertura di posti analoghi anche da parte di altre Pubbliche amministrazioni, previo accordo tra gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 e s.m.i.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 6351 del 13.03.2004 ritiene che sia possibile *"utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione"*;
- dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Umbria, n. 124/2013/PAR del 03.10.2013, si evince che, per l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti, il *"previo accordo"*, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, non è necessario che intervenga ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o all'indizione della procedura

concorsuale, perché «(...) ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’“accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici»;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5/2013 del 21.11.2013 ritiene possibile che “In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo” e che l’accordo “può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria”;
- la sentenza del TAR Veneto, sez. II, n. 864 del 19.05.2011 chiarisce che l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 si applica anche alle Amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine di utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la sentenza del TAR Puglia Lecce, sez. II, n. 01110 del 13.06.2014, ha confermato che l’accordo tra le Amministrazioni può intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Pray non ha al momento necessità di usufruire per proprie assunzioni della graduatoria di cui in premessa ed in base a tale constatazione reputa di dover consentire a Pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta di poterla utilizzare per assumere alle loro dipendenze analoghe figure professionali, ai sensi delle disposizioni e delle interpretazioni suddette, ritenendo in tal modo di corrispondere al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni;
- al riguardo, i Comuni di Pray e di Crevacuore, con rispettive deliberazioni della Giunta comunale, immediatamente eseguibili ai sensi di legge, hanno approvato il presente schema di accordo che dovrà essere sottoscritto tra i Comuni per l’utilizzo della graduatoria in questione al fine di permettere al Comune di Crevacuore di assumere alle proprie dipendenze un’analogo figura professionale in base al proprio fabbisogno di personale e alle disposizioni ed interpretazioni delineate in premessa;
- per il Comune di Pray nulla osta affinché possa pervenirsi a tale utilizzo;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti come sopra individuate si concorda quanto in appresso:

ART. 1

La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Il Comune di Pray consente al Comune di Crevacuore di poter utilizzare la graduatoria del concorso pubblico di cui in epigrafe, meglio specificata in premessa, per l’assunzione alle proprie dipendenze di una figura professionale analoga per categoria e profilo.

I candidati inclusi nella suddetta graduatoria saranno interpellati dal Comune di Crevacuore secondo l’ordine di posizione occupato da ciascuno, escludendo coloro che siano già stati assunti a tempo indeterminato dal Comune di Pray o da altri Enti in utilizzazione della medesima graduatoria. Di ogni interpello ne dovrà essere data conoscenza al Comune di Pray.

In caso di accettazione da parte di un concorrente utilmente collocato in graduatoria della proposta di assunzione formulatagli dal Comune di Crevacuore, quest'ultimo potrà procedere al perfezionamento dell'assunzione ed alla stipula col candidato del relativo contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente, dando al Comune di Pray opportuna comunicazione comprensiva della data di assunzione in servizio.

L'eventuale rifiuto del candidato a prendere servizio presso il Comune di Crevacuore non pregiudicherà in alcun modo la sua posizione in graduatoria nel concorso pubblico di cui in epigrafe. Di tale circostanza il predetto Ente ne deve dare informazione al candidato al momento dell'interpello.

Rimane inteso che il Comune di Pray è estraneo a qualsiasi procedimento, adempimento e valutazione tecnica e/o giuridica afferente ai presupposti ed alle condizioni legittimanti la costituzione di rapporti di lavoro con i soggetti inseriti nella graduatoria suddetta da parte dell'Ente utilizzatore che al riguardo espressamente manleva il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 3

Il presente accordo ha la durata di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della sua stipula e si riferisce unicamente all'assunzione indicata nell'art. 2. Pertanto, i suoi effetti cesseranno allo spirare del predetto termine o alla data di assunzione in servizio del candidato presso l'Ente di cui all'art. 2 qualora antecedente.

Il termine suddetto potrà essere prorogato per una sola volta e per la durata massima di ulteriori 90 (novanta) giorni in presenza di particolari circostanze rese note per tempo dal Comune di Crevacuore al Comune di Pray.

L'eventuale proroga sarà richiesta e formalizzata tra le Parti mediante corrispondenza (posta elettronica certificata) ed essa, qualora accordata, deve intendersi come integrativa della durata del presente accordo.

In ogni caso, la validità del presente accordo non potrà eccedere il termine di vigenza della graduatoria di cui all'art. 2.

ART. 4

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa rinvio al codice civile ed alle leggi in materia nel tempo vigenti.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e non è soggetto a registrazione obbligatoria (art. 16 della Tabella, Allegato "B", del D.P.R. n. 642/1972, ed art. 1 della tabella relativa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso.

Comune di Pray

Sindaco Passuello Gian Matteo

Comune di Crevacuore

Dott. Ermanno Raffo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa